



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2006

=====

ADDI' 10/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	*
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	*
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	*
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	*
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	*
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	*
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	*
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - CIANI - COSTA - DE ANGELIS - RODANO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 661

Oggetto:

Proposta di Regolamento regionale concernente: "Disposizioni attuative dell'articolo 113, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali".



661 10 OTT. 2006 lu

OGGETTO: proposta di Regolamento regionale concernente "Disposizioni attuative dell'art. 113 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali".



LA GIUNTA REGIONALE

proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" la quale, all'art. 113, prevede finanziamenti regionali ai programmi, finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali, presentati dai comuni;

VISTO in particolare il comma 4 dell'art. 113 della citata Legge regionale n. 4/2006 a norma del quale la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che disciplini:

- a) le modalità per la presentazione dei programmi;
- b) i criteri e le modalità per la selezione di tali programmi e per la formazione della relativa graduatoria;
- c) l'individuazione delle spese ammissibili, l'individuazione dei criteri di determinazione dei finanziamenti nonché le modalità per la loro concessione;

VISTO inoltre il comma 5 dell'art. 113 della medesima Legge regionale n. 4/2006 il quale istituisce un apposito capitolo di spesa e stanziava un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, a copertura degli oneri finanziari;

VISTO il testo del Regolamento regionale formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione regionale competente in materia, allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

SENTITA la commissione consiliare competente *in data 25 settembre 2006;* lu

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare e sottoporre all'esame della competente commissione consiliare regionale l'allegata proposta di Regolamento regionale concernente "Disposizioni attuative dell'art. 113 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali", composta di n. 12 (dodici) articoli e n. 14 pagine, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F. Lo Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F. Lo Domenico Antonio CUZZUPI

19 OTT. 2006



ALLEG. alla DELIB. N. 661
DEL 10 OTT 2006



Regione Lazio



ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Assessore

Relazione di accompagnamento

Delibera di approvazione regolamento, bando e schema di domanda in attuazione dell'articolo 111 della legge regionale n.4/2006

Con l'approvazione del regolamento in oggetto e del relativo bando si dà attuazione alla norma, contenuta nell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa al finanziamento dei centri commerciali naturali.

Il regolamento stabilisce che vengano concessi contributi a quei comuni del Lazio che presentino programmi finalizzati alla costituzione e/o valorizzazione di centri commerciali naturali.

Obiettivi principali del provvedimento sono quelli della valorizzazione delle attività commerciali (medie e piccole in particolare) attraverso la riqualificazione e valorizzazione dei contesti urbani, e dei centri storici in particolare, in cui tali attività sono particolarmente concentrate.

Il centro commerciale naturale costituisce anche un contraltare rispetto ai grandi mall (centri commerciali) situati normalmente presso le principali arterie periferiche delle città.

La forza attrattiva delle mega piastre distributive ha operato spesso una sorta di svuotamento dei centri città, in tal modo contribuendo all'inacidimento anche della vita culturale e sociale.

I singoli esercizi naturalmente hanno scarso potere interdittivo rispetto al fenomeno sopra accennato, è quindi solo attraverso l'organizzazione e l'associazionismo commerciale (logistica e servizi comuni, mirate azioni di marketing territoriale e forme elaborate di informazione e comunicazione al consumatore) è possibile bilanciare e riequilibrare i diversi settori del comparto distributivo.

E' nel solco delle numerose esperienze italiane ed internazionali (Town centre management) che il Lazio si dota di uno strumento adeguato per il consolidamento di tali forme aggregative.





Unici soggetti beneficiari dei contributi sono i comuni titolari dei programmi per la realizzazione degli interventi. I comuni però dovranno sottoscrivere protocolli di intesa con le rappresentanze degli imprenditori oltre che con una serie di soggetti pubblici

L'articolo 6 del regolamento in esame elenca gli interventi ammissibili al finanziamento, privilegiando quelli relativi al marketing territoriale, allo sviluppo dei servizi comuni, dell'informazione al consumatore ed al coinvolgimento delle altre attività economiche presenti nel centro.

L'articolo 7 prevede invece i criteri di valutazione dei programmi con i relativi punteggi.

I successivi articoli si occupano della composizione dei gruppi di valutazione, delle modalità dell'istruttoria, della formazione delle graduatorie e dell'erogazione dei contributi.

Francesco De Angelis





ALLEG. alla DELIB. N. 661 *lu*
DEL 10 OTT. 2006



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Disposizioni attuative dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri
commerciali naturali”



lu *lu*



ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006. n. 4 ai fini del finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla costituzione alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali, come definiti dal comma 2 dello stesso articolo, stabilendo, in particolare:

Dec

- a) obiettivi e contenuto dei programmi comunali;
- b) criteri e modalità per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi comunali e per la formazione della relativa graduatoria;
- c) spese ammissibili ai finanziamenti regionali e criteri per la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti stessi;
- d) modalità per l'erogazione dei finanziamenti e cause di revoca della relativa concessione.

Lu
gm



ART. 2

(Obiettivi e contenuto dei programmi comunali)

1. I comuni, nell'adottare i programmi di cui all'articolo 1, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;
- b) la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo;
- c) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
- d) la valorizzazione delle attività economiche, con priorità per le forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti;
- e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
- f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
- g) la costituzione di organismi di gestione unitaria dei centri commerciali naturali che ne garantiscano lo sviluppo, il potenziamento e l'evoluzione nel tempo;
- h) la crescita e l'associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali attraverso lo sviluppo di centri commerciali naturali;
- i) la collaborazione con altri enti locali e con amministrazioni operanti a livello locale.

2. I programmi comunali contengono una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi costi al lordo e al netto dell'IVA. I suddetti programmi prevedono, altresì, ai fini della realizzazione degli interventi, la stipula di apposite convenzioni fra l'ente beneficiario del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del commercio rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni, nonché altri soggetti pubblici o privati quali in particolare:



- a) società, anche in forma cooperativa, e loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti alle unioni volontarie e altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese, con l'eventuale partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali e funzionali;
- b) associazioni dei consumatori;
- c) organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Proin
[Signature]



ART. 3

(Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti)

1. I programmi comunali sono trasmessi alla Regione, unitamente alla domanda di ammissione ai finanziamenti regionali, con le modalità e nei termini stabiliti in un apposito avviso pubblico adottato annualmente, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, dal direttore regionale competente in materia di attività produttive.

*Rec
for*



ART. 4

(Criteri per la valutazione dei programmi)

1. I programmi comunali sono valutati attribuendo i seguenti punteggi alle azioni e agli interventi proposti:

- a) costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale, punti 10;
- b) riqualificazione urbana mediante:
 - 1) azioni di marketing territoriale punti 20;
 - 2) interventi di arredo urbano, punti 10;
 - 3) azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici, punti 10;
 - 4) interventi finalizzati all'incremento dei flussi turistici, punti 15;
 - 5) azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche, punti 10;
- c) potenziamento delle infrastrutture mediante:
 - 1) interventi migliorativi sulla viabilità, punti 10;
 - 2) interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico, punti 10;
 - 3) interventi in materia di parcheggi punti 15;
- d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni, punti 20;
- e) interventi migliorativi in materia di logistica punti, 20;
- f) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell'area interessata, punti 15;
- g) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, punti 20;
- h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore, punti 20;
- i) azioni di partnership con enti locali e altre amministrazioni operanti a livello locale, punti 20.



ART. 5

(Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria)

1. All'istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la direzione regionale competente in materia di attività produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, costituito con atto del direttore del dipartimento economico e occupazionale.

2. Il nucleo è composto dal direttore della direzione regionale di cui al comma 1, che lo presiede, dal dirigente della struttura competente in materia di commercio nonché da due dirigenti competenti in materia di ambiente e urbanistica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della direzione regionale di cui al comma 1.

3. Il nucleo, previa istruttoria e valutazione dei programmi, redige la graduatoria di quelli ammessi ai finanziamenti regionali. A parità di punteggio si segue l'ordine di presentazione delle domande.

4. La graduatoria è approvata dal direttore del dipartimento economico e occupazionale, salvo delega al direttore della direzione regionale di cui al comma 1 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Rev

gn



ART. 6

(Spese ammissibili ai finanziamenti)

1. Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi diretti:
- a) alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni al coperto o all'aperto finalizzati alla valorizzazione del centro commerciale naturale;
 - b) al miglioramento dell'arredo urbano relativo all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
 - c) al miglioramento dell'illuminazione pubblica relativa all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
 - d) al miglioramento della viabilità e del trasporto pubblico relativi all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
 - e) al coordinamento delle attività concernenti iniziative promozionali, vendite promozionali, saldi e servizi collettivi;
 - f) alle strategie di sviluppo e coordinamento di servizi comuni;
 - g) alla promozione e al coordinamento delle iniziative;
 - h) all'ampliamento di parcheggi a servizio dell'area comprensiva del centro commerciale naturale;
 - i) al coordinamento delle strategie di marketing urbano e territoriale;
 - l) al rifacimento delle facciate di immobili destinati al commercio in sede fissa, alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività turistica e all'artigianato locale;
 - m) alla sistemazione delle vetrine;
 - n) alle attività promozionali;
 - o) alle spese di gestione dell'organismo unitario gestore del centro commerciale naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
 - p) al rifacimento della pavimentazione delle aree mercatali nonché alla sistemazione dei banchi, delle tende e dei chioschi;
 - q) allo sviluppo della strategia dei servizi comuni.

Prof



ART. 7

(Natura, misura e cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti regionali consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo totale delle spese sostenute per interventi ritenuti ammissibili ed effettivamente realizzati entro il termine di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, comunque, per un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00.

2. I finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sono cumulabili con eventuali incentivi erogati da altri soggetti pubblici o privati.

Per



ART. 8

(Erogazione dei finanziamenti)

1. A seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti, la Regione provvede a erogare il 50% del relativo importo previo invio da parte dell'ente beneficiario della documentazione attestante l'avvio della fase esecutiva del programma. Il restante 50% è erogato a seguito della certificazione di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall'ente beneficiario.

R
m



ART. 9

(Partecipazione finanziaria degli enti beneficiari)

1. Gli enti beneficiari sono tenuti a finanziare parte delle spese sostenute dai soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma utilizzando risorse proprie pari ad almeno il 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla Regione, pena la revoca della concessione del finanziamento stesso.

*Per
m*



ART. 10
(Controlli)

1. La Regione effettua idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

per Rio




ART. 11

(Revoca dei finanziamenti)

1. Ove il soggetto beneficiario non realizza interamente il programma presentato, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti e al conseguente recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. La Regione procede, altresì, alla revoca della concessione dei finanziamenti qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 10, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari. In tale caso le somme eventualmente già erogate vengono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali.

Am. Peró



ART. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Jan Per